



Scheda tematica

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

L'ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») è definito nel suo articolo 51, ai sensi del quale:

«1. Le disposizioni della (...) Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

2. La (...) Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati».

Con riferimento agli atti del diritto dell'Unione, la Corte ha effettuato un controllo sulla base dei diritti fondamentali nella sua giurisprudenza relativa alla validità di taluni atti di diritto derivato¹, e ha precisato che atti quali i regolamenti e le direttive del diritto dell'Unione devono

¹ V., in particolare, sentenze dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e a. (C-293/12 e C-594/12, EU:C:2014:238, punto 69); del 15 febbraio 2016, N. (C-601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 82); del 21 dicembre 2016, Associazione Italia Nostra Onlus (C-444/15, EU:C:2016:978, punti 63 e 64); del 5 luglio 2017, Fries (C-190/16, EU:C:2017:513, punto 80); del 29 maggio 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen e a. (C-426/16, EU:C:2018:335, punti 80 e 84); del 14 maggio 2019, M e a. (Revoca dello status di rifugiato) (C-391/16, C-77/17 e C-78/17, EU:C:2019:403, punto 112), e del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems (C-311/18, EU:C:2020:559, punti 149 e 199).

necessariamente essere interpretati alla luce dei diritti fondamentali 2. Parimenti, l'Unione non può concludere un accordo internazionale incompatibile con tali diritti 3.

Per quanto riguarda gli Stati membri, la Corte si è pronunciata, nel contesto di numerose domande di pronuncia pregiudiziale, sulla nozione di «attuazione del diritto dell'Unione», fornendo, in particolare, un elenco di elementi che possono essere presi in considerazione al fine di stabilire se una normativa nazionale rientri in tale nozione.

I. L'applicazione della Carta alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione

Sentenza del 20 settembre 2016 (Grande Sezione), Ledra Advertising/Commissione e BCE (da C-8/15 P a C-10/15 P, EU:C:2016:701)

La Repubblica di Cipro, la cui moneta è l'euro, aveva chiesto l'assistenza finanziaria tramite il meccanismo europeo di stabilità (MES) 4 in seguito alle difficoltà incontrate all'inizio del 2012 da alcune banche con sede in detto Stato membro. Tale assistenza doveva essere fornita nel contesto di un programma di riequilibrio macroeconomico da realizzare mediante un protocollo d'intesa, negoziato, in particolare, dalla Commissione europea in nome del MES. Siffatto protocollo è stato sottoscritto il 26 aprile 2013 dalla Repubblica di Cipro e dal MES 5. I ricorrenti nel procedimento principale, titolari di depositi presso alcune banche con sede a Cipro, hanno pertanto presentato, dinanzi al Tribunale, ricorsi diretti, da un lato, all'annullamento di taluni punti di detto protocollo e, dall'altro, al risarcimento del danno che essi ritenevano di aver subito. A loro parere, tale danno derivava in parte dall'inclusione dei punti controversi nel protocollo d'intesa e in parte dalla violazione, ad opera della Commissione, del suo obbligo di monitorare la conformità del protocollo al diritto dell'Unione e, più precisamente, all'articolo 17 («Diritto di proprietà»), paragrafo 1, della Carta. Poiché il Tribunale aveva dichiarato in parte irricevibili e in parte infondati i loro ricorsi, i ricorrenti avevano in seguito presentato un'impugnazione dinanzi alla Corte.

Con riguardo alla questione se la Carta fosse applicabile nel caso in esame, la Corte ha sottolineato che, per quanto gli Stati membri non attuino il diritto dell'Unione nell'ambito del Trattato che istituisce il MES, cosicché la Carta non gli si applica in tale quadro, la Carta si applica

² V., in particolare, sentenze del 20 maggio 2003, Österreichischer Rundfunk e a. (C-465/00, C-138/01 e C-139/01, EU:C:2003:294, punti 68 e seguenti); del 4 marzo 2010, Chakroun (C-578/08, EU:C:2010:117, punti 44 e seguenti); del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C-131/12, EU:C:2014:317, punti 68 e seguenti); dell'11 settembre 2014, A (C-112/13, EU:C:2014:2195, punti 51 e seguenti); del 6 ottobre 2015, Orizzonte Salute (C-61/14, EU:C:2015:655, punti 49 e seguenti); del 6 ottobre 2015, Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650, punti 38 e seguenti), e del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (C-203/15 e C-698/15, EU:C:2016:970, punti 91 e seguenti).

³ V. parere 1/15 (Accordo PNR UE-Canada), del 26 luglio 2017 (EU:C:2017:592).

⁴ Il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità è stato stipulato a Bruxelles (Belgio), il 2 febbraio 2012, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia. Tale Trattato è entrato in vigore il 27 settembre 2012.

⁵ Protocollo d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica stipulato tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES) il 26 aprile 2013 (in prosieguo: il «protocollo d'intesa del 26 aprile 2013»).

nondimeno alle istituzioni dell'Unione, compreso quando queste ultime agiscono al di fuori del quadro giuridico dell'Unione.

La Corte ha aggiunto che, nell'ambito dell'adozione di un protocollo d'intesa, come quello del 26 aprile 2013, la Commissione, ai sensi tanto dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, che le affida il compito generale di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione, quanto dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, del Trattato che istituisce il MES, che le impone di monitorare la compatibilità con il diritto dell'Unione dei protocolli d'intesa conclusi dal MES, è tenuta a garantire che siffatto protocollo sia compatibile con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. La Corte ha pertanto concluso che, nella fattispecie, spettava ad essa esaminare se, per quanto riguarda i ricorsi per responsabilità, la Commissione avesse contribuito a una violazione sufficientemente qualificata del diritto di proprietà dei ricorrenti, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della Carta, nell'ambito dell'adozione del protocollo d'intesa del 26 aprile 2013 (punti 67 e 68) 6.

II. L'applicazione della Carta agli Stati membri: la nozione di «attuazione del diritto dell'Unione»

1. Principi applicabili

Sentenza del 26 febbraio 2013 (Grande Sezione), Åkerberg Fransson (C-617/10, EU:C:2013:105)

La controversia di cui al procedimento principale vedeva contrapposti l'Åklagaren (Pubblico Ministero svedese) e il sig. Åkerberg Fransson, in merito ai procedimenti penali avviati contro quest'ultimo per frode fiscale aggravata. Egli era infatti accusato di aver fornito informazioni inesatte nelle dichiarazioni fiscali per gli esercizi 2004 e 2005, con conseguente rischio per l'erario di perdere entrate collegate alla riscossione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Egli era altresì imputato per aver omesso di presentare alcune dichiarazioni relative ai contributi sociali dei datori di lavoro per i periodi di riferimento dei mesi di ottobre 2004 e di ottobre 2005, con conseguente pericolo per gli enti previdenziali di perdere introiti.

Per entrambi gli esercizi fiscali di cui si tratta, l'amministrazione tributaria aveva inflitto al sig. Åkerberg Fransson più sanzioni, vale a dire sanzioni a titolo dei redditi derivanti dalla sua attività economica, a titolo dell'IVA e a titolo dei contributi sociali dei datori di lavoro. Tali sanzioni erano maggiorate di interessi e non erano state oggetto di ricorso dinanzi al giudice amministrativo. La decisione di imposizione di tali sanzioni si fondava sulla stessa comunicazione di dati inesatti che era alla base della descrizione del reato formulata dal Pubblico Ministero nel procedimento penale.

Il giudice del rinvio si è dunque chiesto se il procedimento penale nei confronti del sig. Åkerberg Fransson dovesse essere considerato inammissibile in quanto egli era già stato condannato per lo stesso reato nell'ambito di un altro procedimento, circostanza che poteva essere intesa come una violazione del divieto del ne bis in idem, sancito dall'articolo 4 del protocollo n. 7 della

6 Questa sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2016, pag. 69.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'articolo 50 della Carta. Esso ha pertanto sottoposto alla Corte la questione se il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 50 della Carta osta a che siano avviati nei confronti di un imputato procedimenti penali per frode fiscale, una volta che gli è già stata inflitta una sanzione fiscale per gli stessi fatti di falsa dichiarazione.

Nell'analizzare la questione relativa alla propria competenza, la Corte ha anzitutto ricordato che l'ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l'operato degli Stati membri, è definito all'articolo 51, paragrafo 1, della medesima, ai sensi del quale le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. A tale riguardo, essa ha dichiarato che i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse. La Corte ha sottolineato che è per questa ragione che essa, per quanto riguarda la Carta, non può valutare una normativa nazionale che non si colloca nell'ambito del diritto dell'Unione. Per contro, una volta che una siffatta normativa rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui essa garantisce il rispetto (punti da 17 a 23) 7.

Nella specie, la Corte ha rilevato che le sanzioni fiscali e i procedimenti penali di cui il sig. Åkerberg Fransson è o è stato oggetto sono in parte collegati a violazioni dei suoi obblighi dichiarativi in materia di IVA. Essa ha considerato, da un lato, che risulta dall'articolo 2, dall'articolo 250, paragrafo 1, e dall'articolo 273 della direttiva IVA⁸, e dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE che ogni Stato membro ha l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l'IVA sia interamente riscossa nel suo territorio e a lottare contro la frode. Dall'altro, essa ha constatato che l'articolo 325 TFUE obbliga gli Stati membri a lottare contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione con misure dissuasive ed effettive, indicando a tal riguardo che le risorse proprie dell'Unione comprendono in particolare, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2007/436⁹, le entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati determinati secondo regole dell'Unione. Essa ne ha dedotto che sanzioni fiscali e procedimenti penali per frode fiscale, del tipo di quelli di cui è o è stato oggetto il sig. Åkerberg Fransson a causa dell'inesattezza delle informazioni fornite in materia di IVA, costituiscono un'attuazione dell'articolo 2, dell'articolo 250, paragrafo 1, e dell'articolo 273 della direttiva 2006/112 e dell'articolo 325 TFUE e, pertanto, del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Di conseguenza, essa si è dichiarata competente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate e a fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice del rinvio, della conformità della normativa nazionale con il principio del *ne bis in idem*, sancito all'articolo 50 della Carta (punti da 24 a 27 e 31).

7 Questa sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2013, pag. 16.

8 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

9 Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU 2007, L 163, pag. 17).

Sentenza del 10 luglio 2014, Julián Hernández e a. (C-198/13, EU:C:2014:2055)

La domanda di pronuncia pregiudiziale era proposta nell'ambito di una controversia che vedeva contrapposti, da una parte, sette lavoratori subordinati e i loro datori di lavoro, insolventi, e, dall'altra, lo Stato spagnolo, con riguardo al pagamento delle retribuzioni spettanti a tali lavoratori subordinati in seguito al loro licenziamento, dichiarato nullo dal giudice nazionale.

In conformità con la normativa spagnola applicabile nel caso di specie, il datore di lavoro può chiedere allo Stato spagnolo il versamento delle retribuzioni che sono maturate durante la procedura di contestazione di un licenziamento dopo il 60° giorno lavorativo successivo al deposito del ricorso. Se il datore di lavoro non ha versato tali retribuzioni e versa in stato di insolvenza provvisoria, il lavoratore interessato può, in forza di una surrogazione ex lege, chiedere direttamente a tale Stato il pagamento di dette retribuzioni.

Così, il giudice del rinvio chiedeva se tale normativa ricadesse nella sfera di applicazione della direttiva 2008/94/10 e se l'articolo 20 («Uguaglianza davanti alla legge») della Carta ostasse a tale normativa in quanto essa si applica solo nelle ipotesi di licenziamenti illegittimi, con l'esclusione delle ipotesi di licenziamenti nulli.

La Corte ha anzitutto ricordato che, come risulta dai chiarimenti relativi all'articolo 51 della Carta, che devono essere debitamente presi in considerazione ai sensi del suo articolo 52, paragrafo 7, la nozione di «attuazione» prevista da tale articolo 51 conferma la giurisprudenza della Corte elaborata precedentemente all'entrata in vigore della Carta, secondo la quale l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si impone agli Stati membri solo quando agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Inoltre, la Corte ha osservato di aver già concluso che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell'Unione ad una situazione in cui le disposizioni dell'Unione nella materia in questione non imponevano alcun obbligo agli Stati membri in relazione a detta situazione. Essa ha altresì precisato che il solo fatto che una misura nazionale ricada in un settore nel quale l'Unione è competente non può collocarla nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione e, quindi, comportare l'applicabilità della Carta. Essa ha poi rilevato che, per stabilire se una misura nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, occorre verificare, inter alia, se la normativa nazionale in questione abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (punti 33 e da 35 a 37).

Nella fattispecie, essa ha esaminato, in particolare, il criterio del perseguimento, da parte del provvedimento nazionale in questione, di un obiettivo contemplato dalla direttiva di cui trattasi. Al riguardo, essa ha dichiarato che dalle caratteristiche della normativa oggetto del procedimento principale risulta che essa persegue un obiettivo diverso dalla garanzia di una tutela minima dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, di cui alla direttiva 2008/94, vale a dire quello di provvedere all'indennizzo, da parte dello Stato spagnolo, dei danni derivanti dalla durata dei procedimenti giudiziari superiori ai 60 giorni lavorativi. La

10 Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).

Corte ha peraltro fatto notare che il solo fatto che la normativa oggetto del procedimento principale ricada in un settore nel quale l'Unione è competente ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 2, TFUE non può comportare l'applicabilità della Carta. Essa ha dunque dedotto da tutti gli elementi esaminati che non può ritenersi che la normativa di cui trattasi attui il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta e, pertanto, essa non può essere esaminata alla luce delle garanzie della Carta e, segnatamente, del suo articolo 20 (punti da 38 a 41, 46, 48, 49 e dispositivo) 11.

2. Elementi che consentono di valutare l'esistenza di una misura nazionale di «attuazione del diritto dell'Unione»

2.1 . Il diritto dell'Unione impone agli Stati membri uno o più obblighi specifici oppure la situazione nazionale rientra in una normativa specifica del diritto dell'Unione

.2.1.1. Principali esempi giurisprudenziali

Sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa (C-206/13, EU:C:2014:126)

Il ricorrente, proprietario di un immobile situato in una zona paesaggisticamente vincolata, aveva realizzato dei lavori non preventivamente autorizzati che aumentavano il volume di tale bene. Poiché tale categoria di lavori non poteva essere oggetto di sanatoria retroattiva, la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (Italia) aveva adottato un'ordinanza-ingiunzione di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con dismissione di tutte le opere abusivamente eseguite.

Adito di un ricorso avverso tale ordinanza-ingiunzione, il giudice del rinvio si chiedeva, in particolare, se la normativa nazionale di cui si tratta, nell'escludere in modo presuntivo una categoria di opere da qualsivoglia accertamento di compatibilità paesaggistica, assoggettandole alla sanzione demolitoria, potesse costituire una ingiustificata e sproporzionata lesione del diritto di proprietà garantito dall'articolo 17 della Carta.

Nel pronunciarsi sulla propria competenza a rispondere alla questione pregiudiziale, la Corte ha dichiarato che la nozione di «attuazione del diritto dell'Unione», di cui all'articolo 51 della Carta, richiede l'esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza indirettamente esercitata da una materia sull'altra. Essa ha aggiunto che, per stabilire se una normativa nazionale rientri nell'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51 della Carta occorre verificare, tra le altre cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (punti 24 e 25).

11 Questa sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2014, pag. 14.

Nella fattispecie, per concludere nel senso della propria incompetenza, la Corte ha applicato diversi elementi che ha sviluppato come segue. Infatti, essa ha constatato che le disposizioni del diritto dell'Unione invocate dal giudice del rinvio non impongono alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale. Inoltre, essa ha rilevato che gli obiettivi delle normative dell'Unione e della normativa nazionale di cui trattasi non sono i medesimi. Infine, essa ha osservato che le disposizioni della normativa nazionale di cui trattasi non costituiscono attuazione di norme del diritto dell'Unione e ha concluso nel senso della sua incompetenza a rispondere alla questione posta dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Italia) (punti da 26 a 33 e dispositivo).

Sentenza del 21 dicembre 2011 (Grande Sezione), N. S. e a. (C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:865)

La controversia di cui al procedimento principale riguardava diversi cittadini di paesi terzi che avevano depositato una domanda d'asilo nel Regno Unito o in Irlanda pur avendo, in precedenza, transitato per la Grecia. Essi si opponevano al loro trasferimento in Grecia, Stato membro di regola competente per l'esame delle loro domande d'asilo, in applicazione del regolamento n. 343/2003¹² (in prosieguo: il «regolamento Dublino II»). Infatti, essi facevano valere che un siffatto trasferimento avrebbe violato i loro diritti fondamentali o che in Grecia le procedure e le condizioni per i richiedenti asilo erano inadeguate e che, pertanto, lo Stato membro sul cui territorio essi si trovavano era tenuto ad esercitare la facoltà, conferita dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, di accettare la competenza a esaminare e di pronunciarsi in merito alle loro domande d'asilo.

Tale causa poneva in particolare due questioni relative all'ambito di applicazione della Carta.

Così, in un primo tempo, la Corte ha dovuto pronunciarsi sulla questione se la decisione adottata da uno Stato membro, sul fondamento dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II, di esaminare o meno una domanda di asilo rispetto alla quale non è competente in base ai criteri enunciati nel capo III di detto regolamento rientrasse nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione ai fini dell'articolo 6 TUE e/o dell'articolo 51 della Carta. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II riconosce agli Stati membri un potere discrezionale che fa parte integrante del sistema europeo comune di asilo previsto dal Trattato FUE ed elaborato dal legislatore dell'Unione. Tale potere discrezionale deve essere esercitato nel rispetto delle altre disposizioni di detto regolamento. Inoltre, lo Stato membro che prende la decisione di esaminare esso stesso una domanda d'asilo diventa lo Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino II e deve, all'occorrenza, informare l'altro o gli altri Stati membri interessati dalla domanda d'asilo. Di conseguenza, per la Corte, uno Stato membro che esercita il potere discrezionale conferito dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento Dublino II deve essere ritenuto attuare il diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta (punti 55, da 65 a 69 e punto 1 del dispositivo).

In un secondo tempo, nella misura in cui talune questioni pregiudiziali concernevano obblighi incombenti al Regno Unito, in materia di tutela conferita a una persona cui si applica il

¹² Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU 2003, L 50, pag. 1).

regolamento Dublino II, si poneva la questione se il fatto di prendere in considerazione il Protocollo n. 30¹³, sull'applicazione della Carta alla Polonia e al Regno Unito, avesse una qualche incidenza sulle risposte apportate. La Corte ha risposto in senso negativo. Per giungere a tale conclusione, essa ha sottolineato che dall'articolo 1 di detto Protocollo risulta che quest'ultimo non rimette in questione l'applicabilità della Carta al Regno Unito o alla Polonia; lo confermano i suoi considerando terzo e sesto. Ciò considerato, la Corte ha statuito che l'articolo 1, paragrafo 1, del Protocollo n. 30 esplicita l'articolo 51 della Carta e non ha per oggetto di esonerare la Polonia e il Regno Unito dall'obbligo di rispettare le disposizioni della Carta, né di impedire ad un giudice di uno di questi Stati membri di vigilare sull'osservanza di tali disposizioni (punti 116, 119, 120, 122 e punto 4 del dispositivo) 14.

Sentenza del 19 novembre 2019 (Grande Sezione), A. K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982)

Nelle controversie di cui ai procedimenti principali, tre giudici polacchi, della Corte suprema amministrativa e della Corte suprema, contestavano il loro collocamento a riposo anticipato deciso in conformità a una nuova normativa nazionale. A sostegno dei loro ricorsi dinanzi alla Sezione per il lavoro e la previdenza sociale del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), essi facevano valere che detto collocamento a riposo anticipato violava l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 47 della Carta e la direttiva 2000/78¹⁵. Sebbene, a seguito di una modifica della suddetta normativa, i ricorrenti siano stati mantenuti o reintegrati nelle loro mansioni, il giudice del rinvio riteneva di trovarsi comunque di fronte a un problema di natura procedurale. Benché, infatti, il tipo di controversia in questione rientrasse, di norma, nella competenza della Sezione disciplinare, istituita ex novo in seno alla Corte suprema, esso si chiedeva se, a causa di dubbi quanto all'indipendenza di tale organo, fosse tenuto a disapplicare le norme nazionali di ripartizione delle competenze giurisdizionali e a conoscere, eventualmente, esso stesso del merito di tali controversie.

In tale contesto, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte, in particolare, la questione se l'articolo 2 e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47 della Carta dovessero essere interpretati nel senso che una sezione di un organo giurisdizionale supremo di uno Stato membro, quale la Sezione disciplinare di cui trattasi, soddisfaceva, tenuto conto delle condizioni che hanno presieduto alla sua istituzione e alla nomina dei suoi membri, i requisiti di indipendenza e di imparzialità necessari in base a tali disposizioni del diritto dell'Unione.

Prima di rispondere a detta questione nel merito, la Corte si è pronunciata sulla propria competenza e ha esaminato se le disposizioni nazionali oggetto del procedimento principale attuassero il diritto dell'Unione, rientrando così nell'ambito di applicazione della Carta.

Per quanto attiene alla questione dell'ambito di applicazione della Carta, la Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano violazioni del divieto di discriminazione fondata sull'età in materia di occupazione, previsto dalla direttiva 2000/78, il cui articolo 9 riafferma il diritto a un ricorso effettivo. Essa ne ha dedotto che le cause in esame corrispondevano a

¹³ Protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito (GU 2010, C 83, pag. 313) [in prosieguo: il «protocollo (n. 30)»].

¹⁴ Questa sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2011, pag. 61.

¹⁵ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione. Infatti, la questione sollevata verteva sul rispetto o meno, da parte dell'autorità nazionale di norma competente a conoscere di una controversia nella quale un singolo fa valere un diritto conferitogli dal diritto dell'Unione, dei requisiti derivanti dal diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo come garantito dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

Inoltre, quanto all'ambito di applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, la Corte ha ricordato che detta disposizione mira a garantire una tutela giurisdizionale effettiva nei «settori disciplinati dal diritto dell'Unione», indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri attuano tale diritto, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Infine, la Corte ha aggiunto che il protocollo (n. 30) sull'applicazione della Carta alla Polonia e al Regno Unito non rimette neppure in discussione l'applicabilità della Carta in Polonia, né ha lo scopo di esonerare la Polonia dall'obbligo di rispettare le disposizioni della Carta (punti da 78 a 85 e 100).

Sentenza del 19 novembre 2019 (Grande Sezione), TSN e AKT (C-609/17 e C-610/17, EU:C:2019:981)

I lavoratori di cui alle controversie in esame avevano diritto, in forza del contratto collettivo applicabile al loro settore di attività, a un periodo di ferie annuali retribuite eccedente il periodo minimo di quattro settimane previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88¹⁶, ossia sette settimane (causa TSN, C-609/17) e cinque settimane (causa AKT, C-610/17). Tali lavoratori, essendosi visti riconoscere un'inabilità al lavoro, a causa di malattia, durante un periodo di ferie annuali retribuite, avevano chiesto al rispettivo datore di lavoro di riportare la parte di ferie annuali di cui non avevano potuto usufruire. Tuttavia, detti datori di lavoro avevano respinto tali richieste nei limiti in cui esse riguardavano la parte di ferie annuali retribuite eccedente il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla direttiva 2003/88.

Chiamato a pronunciarsi su dette controversie, il *työtuomioistuin* (Tribunale del lavoro, Finlandia) si è chiesto in particolare se l'articolo 31 («Condizioni di lavoro giuste ed eque»), paragrafo 2, della Carta, in materia di diritto a ferie annuali retribuite, ostasse a normative nazionali e a contratti collettivi che prevedono la concessione di giorni di ferie annuali retribuite eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla direttiva 2003/88, escludendo nel contempo un riporto, a causa di malattia, di tali giorni di ferie.

Nello stabilire se siffatte normative rientrino nell'ambito di applicazione della Carta, la Corte ha anzitutto ricordato che, per quanto riguarda l'operato degli Stati membri, le disposizioni della Carta si applicano a questi ultimi esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Essa ha poi osservato che il solo fatto che misure nazionali ricadano in un settore nel quale l'Unione è competente non può collocarle nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione e determinare l'applicabilità della Carta.

A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che la direttiva 2003/88, adottata sul fondamento dell'articolo 137, paragrafo 2, CE, divenuto articolo 153, paragrafo 2, TFUE, si limita a fissare

¹⁶ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro. Ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 4, TFUE, tali prescrizioni minime non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con i trattati, che prevedano una maggiore protezione. Pertanto, secondo la Corte, gli Stati membri restano liberi, nell'esercizio della competenza da essi conservata nel settore della politica sociale, di adottare norme siffatte, più rigorose di quelle che sono oggetto dell'intervento del legislatore dell'Unione, purché esse non rimettano in discussione la coerenza di detto intervento.

La Corte ha così dichiarato che, quando gli Stati membri conferiscono, o consentono alle parti sociali di concedere, diritti a ferie annuali retribuite eccedenti la durata minima di quattro settimane prevista dalla direttiva 2003/88, tali diritti o, ancora, le condizioni di eventuale riporto di questi ultimi in caso di malattia intervenuta durante le ferie rientrano nell'esercizio della competenza conservata dagli Stati membri, senza essere disciplinati da tale direttiva. Orbene, quando le disposizioni del diritto dell'Unione nel settore interessato non disciplinano un aspetto e non impongono agli Stati membri alcun obbligo specifico in relazione a una determinata situazione, la normativa nazionale che uno Stato membro adotta in merito a tale aspetto si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta. Di conseguenza, la Corte ha concluso che, nell'adottare normative o nell'autorizzare la negoziazione di contratti collettivi come quelli oggetto dei procedimenti principali, uno Stato membro non procede a un'attuazione di tale direttiva, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché quest'ultima, in particolare il suo articolo 31, paragrafo 2, non è destinato ad applicarsi (punti da 42 a 55).

Sentenza del 1° dicembre 2016, Daouidi (C-395/15, EU:C:2016:917)

In tale causa, il ricorrente contestava il proprio licenziamento di cui al procedimento principale. Infatti, benché il ricorrente si trovasse in stato di invalidità temporanea di durata incerta, in seguito ad infortunio sul lavoro, era stato licenziato per motivi disciplinari. Egli aveva dunque presentato dinanzi allo Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Tribunale del lavoro n. 33 di Barcellona, Spagna) un ricorso inteso a far dichiarare, in via principale, la nullità del suo licenziamento.

Tale giudice ha rilevato che vi erano fatti sufficienti per considerare che l'effettiva motivazione del licenziamento del ricorrente fosse l'invalidità derivante dall'infortunio sul lavoro da egli subito. Di conseguenza, detto giudice si è chiesto se un siffatto licenziamento non dovesse considerarsi contrario al diritto dell'Unione in quanto configurava una violazione del divieto di discriminazione, del diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, del diritto di accesso alle prestazioni previdenziali nonché del diritto alla protezione della salute, consacrati, rispettivamente, all'articolo 21, paragrafo 1, agli articoli 30, 31, all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 35 della Carta.

La Corte ha ricordato che in virtù di una costante giurisprudenza, qualora una situazione giuridica non rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, essa non è competente al riguardo e che le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza. La Corte ha rilevato, al riguardo, che occorre dichiarare che, in tale fase del procedimento principale, non è stato dimostrato che la situazione di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione di una norma del diritto dell'Unione diversa da quelle della Carta.

Essa ha considerato, in particolare, per quanto riguarda la direttiva 2000/78 17, che il fatto che una persona si trovi, a causa di un infortunio sul lavoro, in una situazione di invalidità temporanea, ai sensi del diritto nazionale, la cui durata è incerta, non implica, di per sé, che la limitazione subita da tale persona possa essere considerata «duratura», ai sensi della nozione di «handicap» contemplata da tale direttiva. Nella specie, la Corte ha concluso nel senso della propria incompetenza a rispondere alla questione posta (punti 63, 64, 65 e 68).

Sentenza del 16 maggio 2017 (Grande Sezione), Berlioz Investment Fund (C-682/15, EU:C:2017:373)

Nella controversia di cui al procedimento principale erano contrapposte la società Berlioz Investment Fund e il directeur de l'administration luxembourgeoise des contributions directes (Direttore dell'amministrazione delle imposte dirette del Lussemburgo), in merito ad una sanzione pecuniaria ad essa inflitta da quest'ultimo per essersi rifiutata di rispondere a una richiesta di informazioni nel contesto di uno scambio con l'amministrazione tributaria francese. Infatti, la ricorrente aveva risposto parzialmente a tale richiesta di informazioni, ritenendo che le altre informazioni richieste non fossero pertinenti, nell'accezione della direttiva 2011/16 18, per appurare se le distribuzioni di dividendi ad opera della sua controllata francese andassero sottoposte alla ritenuta alla fonte, oggetto della verifica svolta dall'amministrazione tributaria francese. A causa di tale risposta parziale, il direttore dell'amministrazione delle imposte dirette aveva irrogato alla società di cui trattasi un'ammenda amministrativa in forza di una legge del Lussemburgo.

La ricorrente aveva pertanto adito il tribunal administratif (Tribunale amministrativo, Lussemburgo), chiedendo di verificare la fondatezza della decisione che gli ingiungeva di trasmettere le informazioni richieste. Quest'ultimo aveva considerato il ricorso principale per riforma parzialmente fondato e, di conseguenza, aveva ridotto l'ammenda. Esso aveva, tuttavia, respinto il ricorso quanto al resto, statuendo che non occorreva pronunciarsi sulla domanda in subordine di annullamento. La ricorrente aveva poi interposto appello dinanzi alla Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo), adducendo che il diniego del tribunal administratif (Tribunale amministrativo) di verificare la fondatezza della decisione d'ingiunzione che la riguardava, fondato sulla legge del Lussemburgo, violava il suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, come garantito dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).

Ritenendo che potesse essere necessario tener conto dell'articolo 47 della Carta, disposizione che riflette il diritto oggetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, il giudice del rinvio si è in particolare chiesto se, ai fini dell'applicazione della Carta, si dovesse ritenere che uno Stato membro attui il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51 della Carta, quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio di informazioni tra autorità tributarie fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16.

¹⁷ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

¹⁸ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1).

Secondo la Corte è fondamentale appurare se una misura nazionale che prevede una sanzione siffatta possa essere reputata alla stregua di un'attuazione del diritto dell'Unione. A tal fine, essa ha rilevato che la direttiva 2011/16 pone determinati obblighi a carico degli Stati membri. In particolare, essa ha osservato che l'articolo 5 di tale direttiva dispone che l'autorità interpellata trasmetta talune informazioni all'autorità richiedente. Inoltre, essa ha rilevato che a norma dell'articolo 18 della direttiva 2011/16, intitolato «Obblighi», lo Stato membro interpellato pone in atto, per ottenere le informazioni richieste, le misure previste a tale scopo. Secondo la Corte, poi, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/16, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di assicurare il buon funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa previsto da tale direttiva. Essa ha quindi dichiarato che rinviando alle misure di diritto nazionale previste per l'ottenimento di informazioni, la direttiva 2011/16 obbliga gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per ottenere le informazioni richieste in modo da ottemperare ai loro obblighi in materia di scambio di informazioni. Al riguardo, essa ha considerato che la circostanza che la direttiva 2011/16 non preveda espressamente l'applicazione di misure sanzionatorie non osta a che queste ultime siano considerate rientranti nell'attuazione di tale direttiva e, di riflesso, nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Di conseguenza, essa ha concluso che l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dell'Unione, nell'accezione di tale disposizione, – e che, di conseguenza, la Carta risulta applicabile – quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16 (punti da 32 a 42 e punto 1 del dispositivo).

Sentenza del 13 giugno 2017 (Grande Sezione), Florescu e a. (C-258/14, EU:C:2017:448)

In tale causa i ricorrenti nel procedimento principale erano magistrati rumeni che svolgevano, parallelamente, l'attività di insegnanti universitari. Dopo oltre trent'anni di servizio in qualità di magistrati, essi avevano fatto valere i loro diritti alla pensione che, conformemente alla legge nazionale all'epoca vigente, avevano potuto cumulare con i redditi derivanti dalla loro attività di insegnamento. Tuttavia, in un contesto di crisi economica, era stata adottata successivamente una nuova legge che vietava un tale cumulo; tale legge era stata dichiarata conforme alla Costituzione dalla Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania). I ricorrenti avevano quindi presentato un ricorso avverso le decisioni di sospensione delle loro pensioni facendo valere che tale nuova legge era contraria al diritto dell'Unione, segnatamente alle disposizioni del Trattato UE e della Carta. Poiché tale ricorso era stato respinto in primo grado e poi in appello, i ricorrenti avevano allora proposto un ricorso per revocazione dinanzi al giudice del rinvio. In tale contesto, quest'ultimo ha in particolare chiesto alla Corte se l'articolo 6 TUE e l'articolo 17 («Diritto di proprietà») della Carta ostino a una siffatta normativa nazionale che prevede il divieto di cumulare la pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato.

Prima di rispondere nel merito alla questione pregiudiziale proposta dal giudice del rinvio, la Corte ha anzitutto esaminato se una siffatta normativa nazionale potesse considerarsi attuativa

del diritto dell'Unione, al fine di stabilire se la Carta fosse applicabile alla controversia di cui al procedimento principale.

Al riguardo, essa ha rilevato che, come esposto dal giudice del rinvio, la legge di cui trattasi è stata adottata affinché la Romania potesse conformarsi agli impegni dalla stessa assunti nei confronti dell'Unione su un programma economico che le consente di beneficiare di un meccanismo di sostegno finanziario delle bilance dei pagamenti e che sono inserite all'interno di un memorandum d'intesa¹⁹. Tra le condizioni fissate da tale memorandum d'intesa figurano la riduzione della spesa retributiva nel settore pubblico e, al fine di migliorare nel lungo termine i conti pubblici, la riforma dei parametri fondamentali del sistema pensionistico. Pertanto, la Corte ha constatato che la misura consistente nel divieto di cumulo di cui trattasi nel procedimento principale, che persegue simultaneamente i due obiettivi menzionati supra, mira ad attuare gli impegni assunti dalla Romania nel memorandum d'intesa, che è parte del diritto dell'Unione. Infatti, tale memorandum trova il suo fondamento giuridico nell'articolo 143 TFUE, che conferisce all'Unione la competenza per concedere un concorso reciproco a uno Stato membro la cui moneta non sia l'euro e che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti (punti 31, 45 e 47).

La Corte ha aggiunto che, certamente, tale memorandum d'intesa lascia alla Romania un margine di manovra per decidere le misure più idonee a condurre al rispetto di detti impegni. Tuttavia, da un lato, quando uno Stato membro adotta misure nell'esercizio del potere discrezionale attribuitogli da un atto di diritto dell'Unione, deve ritenersi che esso attui tale diritto, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Dall'altro, gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della decisione 2009/459/20, nonché quelli fissati dal memorandum d'intesa, sono sufficientemente dettagliati e precisi perché si possa ritenere che il divieto di cumulo derivante dalla legge nazionale di cui trattasi miri ad attuare tale memorandum e tale decisione e, pertanto, il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Di conseguenza, quest'ultima è applicabile al procedimento principale (punto 48).

Sentenza del 7 novembre 2019, UNESA e a. (da C-80/18 a C-83/18, EU:C:2019:934)

Le controversie di cui ai procedimenti principali vertevano sulla legittimità di varie imposte spagnole sull'energia nucleare, contestata da società produttrici di energia nucleare. Il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), chiamato a pronunciarsi su dette controversie, chiedeva alla Corte di esprimersi sulla compatibilità, con il diritto dell'Unione, della normativa che istituisce dette imposte. In sostanza, il giudice del rinvio chiedeva in particolare se la normativa di cui trattasi fosse conforme al principio «chi inquina paga», di cui all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, all'articolo 20 («Uguaglianza davanti alla legge») e all'articolo 21 («Non discriminazione») della Carta e alle direttive 2005/89/21 e 2009/79/22, poiché le imprese che producono energia nucleare sopportavano una parte particolarmente elevata delle imposte di cui trattasi rispetto alle altre imprese del settore elettrico.

¹⁹ Memorandum d'intesa concluso tra la Commissione europea e la Romania, a Bucarest e a Bruxelles, il 23 giugno 2009.

²⁰ Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU 2009, L 150, pag. 8).

²¹ Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU 2006, L 33, pag. 22).

²² Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

Anzitutto, per quanto attiene alla questione della compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE e con la direttiva 2005/89, la Corte ha stabilito, in primo luogo, che il principio del chi inquina paga, quale previsto dall'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, non era applicabile alla situazione oggetto del procedimento principale poiché la disposizione di cui trattasi non era attuata né dalla direttiva 2009/72, né dalla direttiva 2005/89. In secondo luogo, per quanto riguarda l'applicabilità della direttiva 2005/89, la Corte ha osservato che le domande di pronuncia pregiudiziale non contenevano tutti gli elementi di cui all'articolo 94, lettera c), del suo regolamento di procedura, ritenendo di conseguenza che detta mancanza di informazioni non le consentisse di pronunciarsi sull'applicabilità degli articoli 20 e 21 della Carta. A tal riguardo, essa ha ricordato che l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta conferma la costante giurisprudenza della Corte secondo cui i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse. Pertanto, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza. Nel caso di specie, l'applicabilità degli articoli 20 e 21 della Carta avrebbe potuto essere constatata solo se l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, o la direttiva 2005/89 fossero stati applicabili. Orbene, poiché non sembrava che tali disposizioni fossero applicabili alle controversie principali, essa ha dichiarato irricevibile la questione vertente sull'interpretazione degli articoli 20 e 21 della Carta letti in combinato disposto con le suddette disposizioni (punti 30 e da 35 a 40).

Per quanto attiene all'applicabilità della direttiva 2009/72, la Corte ha poi ricordato che il principio di non discriminazione previsto dal suo articolo 3, paragrafo 1, vincola gli Stati membri solo quando la situazione nazionale di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Osservando che, nella specie, le situazioni in esame erano puramente interne e che le imposte interessate erano misure di natura fiscale, la Corte ha ritenuto che, poiché la direttiva 2009/72 non costituiva una misura diretta al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri, il principio di non discriminazione previsto dal suo articolo 3, paragrafo 1, non si applicasse alla normativa impugnata. La Corte ha pertanto stabilito che, in assenza di qualsivoglia altra precisazione, nella decisione di rinvio, quanto a un altro strumento di diritto dell'Unione che la normativa nazionale attuerebbe, non può considerarsi che, con l'adozione di detta normativa, il Regno di Spagna abbia attuato il diritto dell'Unione. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto di non essere competente a rispondere alle questioni pregiudiziali concernenti tale direttiva per quanto riguarda l'interpretazione degli articoli 20 e 21 della Carta (punti 47, 48, 51 e 53).

Ordinanza del 7 settembre 2017, Demarchi Gino (C-177/17 e C-178/17, EU:C:2017:656)

La controversia di cui al procedimento principale vedeva contrapposti diversi creditori che avevano preso parte a due distinti procedimenti di insolvenza e il Ministero della Giustizia (Italia), in merito al pagamento delle somme dovute da quest'ultimo, a titolo di equa riparazione, a causa della durata dei procedimenti giudiziari. Infatti, a causa della durata eccessivamente lunga di detti procedimenti, tali creditori avevano proposto dinanzi alla Corte d'appello di Torino (Italia) un ricorso inteso ad ottenere, in base ad una legge italiana, il risarcimento del danno subito. Tale giudice aveva accolto le loro domande. I ricorrenti avevano in seguito proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso finalizzato ad ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica

amministrazione interessata di conformarsi a tali decisioni passate in giudicato. Tuttavia, i ricorrenti non avevano posto in essere gli adempimenti previsti dalla legge italiana, relativi a formalità amministrative complesse, cosicché il giudice del rinvio aveva dovuto dichiarare i loro ricorsi irricevibili.

Poiché nutriva dubbi sulla compatibilità della disposizione della legge italiana relativa a tali formalità con il diritto ad un equo processo sancito dalla Carta, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se il principio sancito dall'articolo 47 («Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale»), paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con gli articoli 67, 81 e 82 TFUE, ostasse a una normativa nazionale che impone alle persone che abbiano subito un danno a causa della durata eccessiva di un procedimento giudiziario riguardante una materia rientrante nel settore della cooperazione giudiziaria di effettuare una serie di operazioni amministrative complesse al fine di ottenere il pagamento dell'equa riparazione che lo Stato è stato condannato a versare loro, senza che le suddette persone possano intraprendere, nel frattempo, alcuna azione esecutiva giudiziaria e reclamare, successivamente, il risarcimento del danno connesso al ritardo verificatosi in tale pagamento.

La Corte ha ricordato la propria giurisprudenza nella quale ha affermato che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell'Unione ad una normativa nazionale, per il fatto che le disposizioni dell'Unione nella materia in questione non imponevano alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale. Nella fattispecie, essa ha rilevato che le disposizioni del Trattato FUE richiamate dal giudice del rinvio (ossia gli articoli 81 e 82 TFUE) non impongono agli Stati membri alcun obbligo specifico per quanto concerne il recupero delle somme dovute dallo Stato, a titolo di equa riparazione, a causa dell'eccessiva durata di un procedimento giudiziario e che, allo stato attuale, il diritto dell'Unione non contiene alcuna normativa che disciplini specificamente la materia. Dai diversi elementi esaminati, essa ha dedotto la propria incompetenza a rispondere alla questione sollevata dal giudice del rinvio (punti da 21 a 25, 28, 29 e dispositivo).

2.1.2. La questione dell'invocabilità tra privati di determinate disposizioni della Carta

Sentenze del 6 novembre 2018 (Grande Sezione), Bauer e Willmeroth (C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871) e Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (C-684/16, EU:C:2018:874)

In queste tre fattispecie, vertenti su ferie annuali retribuite non godute prima della cessazione dei rapporti di lavoro di cui trattasi, i successori dei lavoratori interessati, da una parte, e il lavoratore interessato, dall'altra, si erano visti negare, dai rispettivi ex datori di lavoro, un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute. Nella prima causa (causa Bauer e Willmeroth, C-569/16 e C-570/16), le sig.re Bauer e Broßonn avevano chiesto, rispettivamente, al comune di Wuppertal e al sig. Willmeroth, nella loro veste di ex datori di lavori dei loro coniugi deceduti, di beneficiare di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute da questi ultimi prima del loro decesso. Nella seconda causa (causa Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16), il sig. Shimizu, ex dipendente della società Max-Planck, aveva chiesto a quest'ultima il pagamento di un'indennità corrispondente ai giorni di ferie non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro che li univa. Orbene,

conformemente alle disposizioni nazionali applicabili, il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite si estingueva al momento del suo decesso se, nel corso del suo rapporto di lavoro, il lavoratore non aveva chiesto di fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante il loro periodo di riferimento. Date le circostanze, il diritto alle ferie annuali retribuite non poteva essere convertito in un diritto a un'indennità finanziaria.

Chiamato a pronunciarsi su queste diverse controversie, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) si è chiesto in particolare, nell'ambito di ciascuna di dette cause, se, qualora sia impossibile interpretare normative nazionali come quelle discusse in detti procedimenti in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE²³ e all'articolo 31 («Diritto a ferie annuali retribuite»), paragrafo 2, della Carta, occorra riconoscere un effetto diretto alle suddette disposizioni del diritto dell'Unione con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare tali normative nazionali. Il giudice del rinvio si è inoltre chiesto se un siffatto effetto di esclusione delle normative nazionali in esame potesse anche operare in una controversia tra due parti private, come nelle fattispecie di cui alle cause *Willmeroth* (C-570/16) e *Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften* (C-304/16).

Tali cause sollevavano due questioni vertenti sull'ambito di applicazione della Carta.

Così, in un primo momento, quanto alla valutazione dell'esistenza di una misura nazionale di attuazione del diritto dell'Unione, la Corte ha insistito sulla particolare importanza che il diritto alle ferie annuali retribuite riveste, non solo in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, ma anche in quanto espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta. A questo riguardo, ricordando che i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione sono applicabili in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, la Corte ha ritenuto che, dal momento che la normativa nazionale controversa nelle diverse cause (in parte comune per le due sentenze) costituiva un'attuazione della direttiva 2003/88/CE, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta era applicabile a dette controversie.

In un secondo momento, la Corte era stata chiamata a prendere posizione sulla portata dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Più precisamente, la Corte doveva chiarire se tale disposizione potesse essere invocata direttamente dai privati, sia nei confronti di un datore di lavoro pubblico che di un datore di lavoro privato, per ottenere che il giudice nazionale, da una parte, disapplichi la normativa controversa in ciascuna causa e, dall'altra, se del caso, si assicuri che i successori del lavoratore deceduto o il lavoratore interessato non siano privati dell'indennità finanziaria per le ferie maturate e non godute, fermo restando che detta indennità è a carico dell'ex datore di lavoro interessato.

A questo riguardo, la Corte ha anzitutto stabilito che, disponendo, in termini imperativi, che «[o]gni lavoratore» ha «diritto» a «ferie annuali retribuite», l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione al quale non è possibile derogare se non nel rispetto delle rigorose condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta e, in particolare, del contenuto essenziale del diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite. Così, fondandosi sulla sentenza *Egenberger*²⁴, la Corte ha sostenuto che il diritto a un periodo di

²³ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9). In particolare, l'articolo 7 di detta direttiva disciplina il diritto riconosciuto a tutti i lavoratori a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.

²⁴ Sentenza del 17 aprile 2018, *Egenberger*, (C-414/16, EU:C:2018:257).

ferie annuali retribuite, sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, riveste, quanto alla sua stessa esistenza, carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato; quest'ultima non richiede infatti una concretizzazione ad opera delle disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, le quali sono solo chiamate a precisare la durata esatta delle ferie annuali. La Corte ne ha quindi dedotto che la suddetta disposizione è di per sé sufficiente a conferire ai lavoratori un diritto invocabile in quanto tale in una controversia contro il loro datore di lavoro, in una situazione disciplinata dal diritto dell'Unione e, di conseguenza, rientrando nell'ambito di applicazione della Carta. Pertanto, la Corte ha precisato che lo stesso articolo 31, paragrafo 2, della Carta comporta, in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima, che il giudice nazionale deve disapplicare normative nazionali come quelle oggetto delle due sentenze di cui trattasi (causa Bauer e Willmeroth, C-569/16 e C-570/16, punti da 84 a 86) (causa Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, punti da 73 a 75).

Per quanto riguarda poi l'effetto prodotto dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati, la Corte ha rilevato che, sebbene l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta precisi che le sue disposizioni si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione, detto articolo 51, paragrafo 1, non affronta, tuttavia, la questione relativa alla possibilità che tali soggetti privati si trovino, all'occorrenza, direttamente obbligati al rispetto di determinate disposizioni di tale Carta e non può, pertanto, essere interpretato nel senso che esclude sistematicamente una simile possibilità. La Corte ne ha concluso che, nel caso in cui sia impossibile interpretare normative nazionali come quelle discusse in questi diversi procedimenti in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva 2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, il giudice nazionale deve anche assicurarsi che i successori del lavoratore deceduto o il lavoratore interessato non siano privati dell'indennità finanziaria per le ferie annuali maturate e non godute, fermo restando che detta indennità è a carico dell'ex datore di lavoro interessato. Un siffatto obbligo grava sul giudice nazionale sulla base dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 e dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta se la controversia intercorre tra un privato e un datore di lavoro che riveste la qualità di autorità pubblica e, sulla base della seconda di queste disposizioni, se la controversia ha luogo tra un privato e un datore di lavoro che ha la qualità di privato (causa Bauer e Willmeroth, C-569/16 e C-570/16, punti da 87 a 92 e punto 2 del dispositivo) 25 (causa Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, punti da 76 a 81 e punto 2 del dispositivo) 26.

2.2. Ostacolo o restrizione a un diritto dell'Unione o privazione del suo godimento effettivo

Sentenza del 30 aprile 2014, Pflieger e a. (C-390/12, EU:C:2014:281)

Tale causa riguardava quattro procedimenti aventi tutti ad oggetto il fatto che, a seguito di controlli eseguiti in differenti luoghi dell'Austria, era stato disposto il sequestro provvisorio di slot-machine che si riteneva fossero servite all'organizzazione di giochi d'azzardo vietati. Infatti, tali apparecchi sarebbero stati utilizzati senza la previa autorizzazione da parte delle autorità

²⁵ Questa sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2018, pag. 18.

²⁶ Questa sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2018, pagg. 17 e 18.

amministrative, condizione richiesta dalla legge federale austriaca sul gioco d'azzardo (Glücksspielgesetz, BGBl. 620/1989).

L'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Sezione amministrativa indipendente del Land Alta Austria, Austria), investito di tali controversie, ha interrogato la Corte sulla compatibilità di tale regime con la libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 56 TFUE e con gli articoli da 15 a 17, 47 e 50 della Carta. Essa riteneva infatti che le autorità amministrative non avessero né dimostrato che la criminalità e/o la dipendenza dal gioco costituivano effettivamente, per tutto il periodo considerato, un problema serio, né che la lotta alla criminalità e la tutela dei giocatori, e non una mera massimizzazione delle entrate dell'Erario, costituivano il vero obiettivo del regime di monopolio del gioco d'azzardo.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte, diversi governi nazionali hanno sostenuto che, nella specie, la Carta non era applicabile, adducendo che il settore del gioco d'azzardo non era armonizzato e che le normative nazionali in materia non rappresentavano quindi un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Al riguardo, la Corte ha affermato che una normativa nazionale che risulti idonea ad ostacolare l'esercizio di una o più libertà fondamentali garantite dal Trattato, e laddove uno Stato membro invochi ragioni imperative di interesse generale per giustificarla, può beneficiare delle eccezioni previste dal diritto dell'Unione per giustificare tale ostacolo solamente nei limiti in cui ciò sia conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce l'osservanza. Secondo la Corte, detto obbligo di conformità ai diritti fondamentali rientra evidentemente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, in quello della Carta. Pertanto, il ricorso, da parte di uno Stato membro, a eccezioni previste dal diritto dell'Unione per giustificare un ostacolo a una libertà fondamentale garantita dal Trattato deve quindi essere considerato come «attuazione del diritto dell'Unione» ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Nella fattispecie, la Carta era quindi applicabile. Infatti, il regime istituito in Austria in materia di gioco d'azzardo costituiva una restrizione alla libera prestazione dei servizi garantita dall'articolo 56 TFUE. Inoltre, per giustificare tale regime, venivano invocati gli obiettivi di tutela dei giocatori e di lotta alle attività criminali connesse a tale gioco, che rientrano nelle ragioni imperative di interesse generale riconosciute dalla giurisprudenza della Corte come idonee a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali nel settore del gioco d'azzardo. Nella specie, la Corte ha ritenuto che una verifica della restrizione costituita dalla normativa nazionale alla luce dell'articolo 56 TFUE comprendesse pure le eventuali restrizioni dell'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali previsti dalla Carta, concludendo nel senso che un esame separato a tal titolo non fosse necessario (punti 35, 36, 39, 42 e 60) 27.

Sentenze del 13 settembre 2016 (Grande Sezione), Rendón Marín (C-165/14, EU:C:2016:675) e CS (C-304/14, EU:C:2016:674)

A causa dell'esistenza di precedenti penali a loro carico, erano stati notificati a due cittadini di paesi terzi all'Unione, rispettivamente, un diniego del permesso di soggiorno e una decisione di espulsione da parte delle autorità dello Stato membro di accoglienza e di cittadinanza dei loro

27 Questa sentenza è stata presentata nella Relazione annuale 2014, pag. 37.

figli minori cittadini dell'Unione, dei quali avevano l'affidamento esclusivo. Nella prima causa (causa Rendón Marín, C-165/14), il ricorrente era il padre di due minori, un figlio di nazionalità spagnola e una figlia di nazionalità polacca, dei quali aveva l'affidamento esclusivo e che avevano sempre abitato in Spagna. Nella seconda causa (causa CS, C-304/14), l'interessata era la madre di un cittadino britannico con cui risiedeva nel Regno Unito e del quale aveva l'affidamento esclusivo.

Investiti di tali due controversie, i giudici del rinvio [rispettivamente, il Tribunal Supremo (Corte di cassazione, Spagna) e l'Upper Tribunal (Tribunale superiore, Regno Unito)], hanno chiesto alla Corte se la sola esistenza di precedenti penali potesse giustificare il diniego del diritto di soggiorno o l'espulsione di un cittadino di un paese terzo che ha l'affidamento esclusivo di un cittadino minore dell'Unione.

La Corte ha anzitutto spiegato che la direttiva 2004/38 sulla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari²⁸ si applica solo ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che si rechino o soggiornino in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. Fra i due casi di cui si tratta, solo il ricorrente della prima causa e la figlia polacca potevano pertanto beneficiare di un diritto di soggiorno in virtù di tale direttiva. Se è vero che la direttiva era applicabile solo alla situazione di un solo figlio, è però anche vero che i tre minori di cui si tratta in tali due cause potevano avvalersi, in forza dell'articolo 20 TFUE e per il solo fatto di disporre dello status di cittadini dell'Unione, dei diritti connessi a tale status (che comprendono, in particolare, il diritto di circolazione e di soggiorno sul territorio degli Stati membri).

La Corte ha poi ricordato l'esistenza di situazioni molto particolari in cui, sebbene il diritto derivato relativo al diritto di soggiorno dei cittadini di Stati terzi non fosse applicabile e il cittadino dell'Unione interessato non si fosse avvalso della sua libertà di circolazione, un diritto di soggiorno doveva nondimeno essere accordato a un cittadino di uno Stato terzo, familiare di detto cittadino dell'Unione, pena pregiudicare l'effetto utile della cittadinanza dell'Unione, se, in conseguenza del diniego di siffatto diritto, il cittadino dell'Unione venisse di fatto costretto a lasciare il territorio dell'Unione complessivamente inteso, e pertanto privato del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti da tale status. Per la Corte, siffatte situazioni sono infatti caratterizzate dal fatto che, sebbene siano disciplinate da normative che rientrano a priori nella competenza degli Stati membri, vale a dire le normative sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi al di fuori dell'ambito di applicazione delle disposizioni del diritto derivato, tali situazioni presentano tuttavia un rapporto intrinseco con la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione, la quale osta a che tale diritto di ingresso e di soggiorno sia negato ai suddetti cittadini nello Stato membro in cui risiede il cittadino dell'Unione di cui trattasi, al fine di non pregiudicare tale libertà. La Corte ha quindi dedotto che i tre minori interessati da tali due cause, in quanto cittadini dell'Unione, beneficiavano del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, e che ogni limitazione a tale diritto rientrava quindi nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Secondo la Corte, poiché le due situazioni di cui trattasi potevano potenzialmente comportare, qualora i genitori cittadini di Stati terzi all'Unione dovessero lasciare il territorio dell'Unione, la conseguente partenza dei loro figli, tali situazioni potrebbero comportare, per tali tre minori, la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale di diritti che lo status di cittadino dell'Unione

²⁸ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

conferisce loro. Pertanto, tali due situazioni rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

Infine, in tali due sentenze, la Corte ha rilevato che l'articolo 20 TFUE non incideva sulla possibilità, per gli Stati membri, di far valere un'eccezione connessa, segnatamente, al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della pubblica sicurezza. Tuttavia, essa ha anche rilevato che, dal momento che le due situazioni di cui trattasi rientravano nel diritto dell'Unione, la valutazione, da parte dei giudici del rinvio, di tali situazioni doveva tenere conto del diritto al rispetto della vita privata e familiare, come enunciato all'articolo 7 della Carta, articolo che doveva essere letto in combinato disposto con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, sancito dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta (causa Rendón Marín, C-165/14, punti da 74 a 81 e 85) (causa CS, C-304/14, punti da 29 a 33, 36 e 48).

Sentenza del 18 giugno 2020 (Grande Sezione), Commissione/Ungheria (Trasparenza associativa) (C-78/18, EU:C:2020:476)

Nel 2017 l'Ungheria aveva adottato una legge presentata come diretta a garantire la trasparenza delle organizzazioni civili beneficiarie di donazioni provenienti dall'estero (legge n. LXXVI del 2017 sulla trasparenza delle organizzazioni che ricevono sostegno dall'estero). Ai sensi di detta legge, tali organizzazioni dovevano registrarsi presso gli organi giurisdizionali ungheresi come «organizzazione che riceve sostegno dall'estero» dal momento in cui l'importo delle donazioni da esse ricevute, provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, superava, nell'arco di un anno, una determinata soglia. All'atto della registrazione, esse dovevano altresì indicare, in particolare, il nome dei donanti il cui sostegno avesse raggiunto o superato la somma di 500 000 fiorini ungheresi (circa EUR 1 400) e l'importo esatto del sostegno. Tale informazione veniva in seguito pubblicata su una piattaforma elettronica gratuitamente accessibile al pubblico. Inoltre, le organizzazioni civili interessate dovevano rendere noto, sulla loro homepage e in tutte le loro pubblicazioni, di essere un'«organizzazione che riceve sostegno dall'estero».

La Commissione contestava all'Ungheria di aver violato gli obblighi a essa incombenti in forza dell'articolo 63 TFUE (che sancisce la libera circolazione dei capitali) e degli articoli 7 («Rispetto della vita privata e della vita familiare»), 8 («Protezione dei dati di carattere personale») e 12 («Libertà di riunione e di associazione») della Carta imponendo, con l'adozione di detta legge, a talune categorie di organizzazioni della società civile che beneficiano di un sostegno estero di importo superiore a una certa soglia, siffatti obblighi di registrazione, di dichiarazione e di pubblicità e prevedendo possibili sanzioni a carico delle organizzazioni che non li rispettano. A sostegno di detta normativa, l'Ungheria invocava dal canto suo vari obiettivi diretti ad aumentare la trasparenza del finanziamento delle organizzazioni della società civile e a tutelare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza contrastando il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata.

Quanto all'applicabilità della Carta, la Corte ha ricordato che, quando uno Stato membro sostiene che una misura di cui esso è l'autore, e che restringe una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, è giustificata sulla base di tale trattato o da una ragione imperativa di interesse generale riconosciuta dal diritto dell'Unione, si deve ritenere che una simile misura

attui il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché essa deve essere conforme ai diritti fondamentali sanciti da quest'ultima (punto 101).

Nel caso di specie, la Corte ha constatato che la normativa di cui trattasi integrava una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata dall'articolo 63 TFUE, e che l'Ungheria invocava, per giustificarla, l'esistenza di una ragione imperativa di interesse generale e alcune ragioni menzionate all'articolo 65 TFUE. Di conseguenza, ha enunciato che le disposizioni di tale legge dovevano essere conformi alla Carta, requisito che implica che esse non apportino limitazioni ai diritti e alle libertà sanciti dalla Carta o, se così fosse, che le stesse limitazioni siano giustificate alla luce dei requisiti enunciati all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta. La Corte ha quindi dichiarato che occorre verificare se le disposizioni in esame limitassero i diritti tutelati dagli articoli 7, 8 e 12 della Carta e, in caso affermativo, se esse fossero nondimeno giustificate (punti da 102 a 104).

Sentenza del 6 ottobre 2020 (Grande Sezione), Commissione/Ungheria (Insegnamento superiore) (C-66/18, EU:C:2020:792)

La Commissione contestava all'Ungheria di essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, segnatamente, ai sensi dell'articolo XVII dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (in prosieguo: il «GATS») 29, degli articoli 49 e 56 TFUE, e dell'articolo 13 («Libertà delle arti e delle scienze»), dell'articolo 14, paragrafo 3 («Libertà di creare istituti di insegnamento»), e dell'articolo 16 («Libertà d'impresa») della Carta subordinando l'esercizio, in tale paese, di un'attività di formazione finalizzata al rilascio di una laurea da parte degli istituti di insegnamento superiore esteri situati al di fuori dello Spazio economico europeo alla duplice condizione che il governo ungherese e il governo dello Stato in cui ha sede l'istituto interessato siano vincolati da un accordo internazionale e che detti istituti offrano una formazione di insegnamento superiore nello Stato in cui hanno sede. Al fine di giustificare tale disciplina che costituiva attuazione dell'articolo XVII del GATS, l'Ungheria invocava in particolare motivi imperativi di interesse generale relativi alla prevenzione delle pratiche ingannevoli degli istituti di insegnamento superiore e alla necessità di garantire un livello elevato della qualità dell'insegnamento superiore.

Per quanto concerne l'applicabilità delle disposizioni della Carta, la Corte ha ricordato che il suo ambito di applicazione, relativamente all'operato degli Stati membri, è definito nel suo articolo 51, paragrafo 1, secondo cui le disposizioni della Carta si applicano agli Stati membri esclusivamente «nell'attuazione del diritto dell'Unione». A tal riguardo, la Corte ha osservato che il GATS fa parte del diritto dell'Unione. Così, da un lato, quando gli Stati membri adempiono gli obblighi derivanti da tale accordo, si deve ritenere che essi attuino il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Dall'altro, la Corte ha ricordato che, quando uno Stato membro sostiene che una misura di cui esso è l'autore, e che restringe una libertà fondamentale garantita dal Trattato FUE, è giustificata da una ragione imperativa di interesse generale riconosciuta dal diritto dell'Unione, si deve ritenere che una simile misura attui il diritto

29 L'Accordo generale sugli scambi di servizi è un allegato dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Detto Accordo che istituisce l'OMC è stato firmato dall'Unione, poi approvato da quest'ultima, il 22 dicembre 1994, con la decisione 94/800/CE (GU 1994, L 336, pag. 1). L'articolo XVII, paragrafo 1, di detto GATS, dal titolo «Trattamento nazionale», prevede che «[n]ei settori inseriti nel suo elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascun membro accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro membro un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali, per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi».

dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, cosicché essa deve essere conforme ai diritti fondamentali sanciti da quest'ultima. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che le misure controverse dovessero essere conformi ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Dopo aver preliminarmente constatato che l'Ungheria invocava obiettivi di interesse generale al fine di giustificare dette restrizioni, la Corte ha osservato che occorreva esaminare se tali misure limitassero i diritti fondamentali invocati dalla Commissione e, in caso affermativo, se esse fossero nondimeno giustificate dalle ragioni invocate dall'Ungheria (punti da 212 a 216).

III. Cause nelle quali il giudice del rinvio non ha dimostrato il collegamento con il diritto dell'Unione

Sentenza dell'8 maggio 2014, Pelckmans Turnhout (C-483/12, EU:C:2014:304)

Nell'ambito della controversia di cui al procedimento principale, una società di giardinaggio belga aveva chiesto che venisse posta fine alla pratica di diverse società concorrenti consistente nel tenere aperti al pubblico i loro negozi sette giorni su sette, nonostante la legge belga imponesse un giorno di chiusura settimanale. Le società concorrenti ritenevano, da parte loro, che la normativa di cui trattasi fosse contraria al diritto dell'Unione.

Investito della causa, il rechtbank van koophandel te Antwerpen (Tribunale del commercio di Anversa, Belgio) ha posto, da un lato, questioni pregiudiziali alla Corte (v., per la risposta da parte della Corte, l'ordinanza del 4 ottobre 2012, Pelckmans Turnhout, C-559/11, EU:C:2012:615) e, dall'altro, una questione di legittimità costituzionale al Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio). Anche quest'ultima ha deciso di rivolgersi alla Corte. Infatti, dal momento che la normativa controversa conteneva delle eccezioni e non si applicava a tutti i commercianti, tale giudice nutiva dei dubbi sulla sua compatibilità con i principi di uguaglianza e di non discriminazione, sanciti in particolare agli articoli 20 e 21 della Carta. Esso ha dunque chiesto alla Corte l'interpretazione di tali articoli, letti alla luce dell'articolo 15 («Libertà professionale e diritto di lavorare»), dell'articolo 16 («Libertà d'impresa») della Carta, nonché degli articoli da 34 a 36 TFUE (relativi alla libera circolazione delle merci), e degli articoli 56 e 57 TFUE (relativi alla libera prestazione dei servizi).

Per parte sua, la Corte ha statuito che, nel caso di specie, la sua competenza ai fini dell'interpretazione delle menzionate disposizioni della Carta non era accertata. Per giungere a tale conclusione, essa ha anzitutto ricordato che, conformemente all'articolo 94, lettera c), del suo regolamento di procedura, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere l'esposizione dei motivi che hanno condotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché del nesso che esso istituisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale di cui trattasi. Detta esposizione, come del resto l'esposizione sommaria dei fatti pertinenti, richiesta dall'articolo 94, lettera a), del suddetto regolamento, deve infatti permettere alla Corte di verificare, oltre alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la propria competenza a rispondere alla questione presentata. Orbene, la Corte ha constatato che, nella specie, la decisione di rinvio non conteneva alcun elemento concreto che consentisse di ritenere che la situazione giuridica di cui trattasi rientrasse nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, condizione necessaria

affinché uno Stato membro possa chiedere l'interpretazione della Carta. Infatti, secondo la Corte, la decisione di rinvio non dimostrava affatto che la controversia presentasse elementi di collegamento ad una delle situazioni contemplate dalle disposizioni del Trattato anch'esse considerate dal giudice del rinvio (punti 16, 20, 22, 23, 26, 27 e dispositivo).

Ordinanza del 15 maggio 2019, Corte dei conti e a. (C-789/18 e C-790/18, non pubblicata, EU:C:2019:417)

Le controversie di cui ai procedimenti principali riguardavano due magistrati della Corte dei conti (Italia) che percepivano, oltre alla loro retribuzione di giudice, emolumenti a titolo di un'attività precedente svolta a favore di enti statali. La loro retribuzione di giudice era stata decurtata, nei limiti in cui, aggiunta a detti emolumenti, eccedeva il tetto massimo previsto dalla normativa nazionale in questione.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), chiamato a pronunciarsi su dette controversie, si chiedeva se una disciplina siffatta fosse compatibile con una serie di disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE, con l'articolo 15 («Libertà professionale e diritto di lavorare»), l'articolo 20 («Uguaglianza davanti alla legge»), l'articolo 21 («Non discriminazione») e l'articolo 31 («Condizioni di lavoro giuste ed eque») della Carta e con gli articoli 3, da 5 a 7, 10 e 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali. Il giudice del rinvio rilevava che non si può escludere che cittadini di altri Stati membri possano essere soggetti a detta normativa nazionale nell'ambito di impieghi che non implichino l'esercizio di pubblici poteri.

Ricordando i requisiti di contenuto delle domande di pronuncia pregiudiziale previsti, in particolare, all'articolo 94 del suo regolamento di procedura, la Corte ha osservato anzitutto che gli elementi della controversia principale sembravano confinati tutti all'interno di uno Stato membro. La Corte ha poi considerato che l'articolo 45 TFUE non poteva conferire diritti ai ricorrenti nei procedimenti principali, dal momento che detta disposizione non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione o alle attività che non presentino alcun fattore di collegamento a una qualsivoglia delle situazioni previste dal diritto dell'Unione e i cui elementi siano tutti confinati all'interno di un unico Stato membro. Constatando che il giudice del rinvio non aveva indicato sotto quale profilo le controversie presentassero, malgrado il loro carattere puramente interno, un elemento di collegamento con le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei lavoratori che renderebbe l'interpretazione in via pregiudiziale richiesta necessaria alla soluzione di tali controversie, la Corte ha altresì rilevato che il giudice del rinvio non aveva precisato né i motivi che l'avevano indotto a interrogarsi sull'interpretazione delle disposizioni del Trattato UE, del Trattato FUE e del Pilastro europeo dei diritti sociali, né il collegamento che esso stabiliva tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile nelle controversie sottoposte al suo esame.

Per quanto concerne, infine, le disposizioni della Carta oggetto delle questioni pregiudiziali, la Corte ha ricordato la propria costante giurisprudenza secondo cui, ove una situazione giuridica non rientri nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé sole, tale competenza. Di conseguenza, nella misura in cui non trovavano applicazione né l'articolo 45 TFUE, né le altre disposizioni di cui alle questioni pregiudiziali, la Corte ne ha dedotto che non risultava che tali controversie vertessero su una normativa nazionale di attuazione del

diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, e ha quindi dichiarato irricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale (punti da 17 a 22, 24, da 26 a 30 e dispositivo).

Ordinanza del 30 aprile 2020, Marvik Pastrogor e Rodes - 08 (C-818/19 e C-878/19, non pubblicata, EU:C:2020:314)

Nell'ambito delle controversie principali, due società bulgare produttrici di energia rinnovabile avevano presentato ricorso contro lo Stato bulgaro per ottenere il rimborso di un'imposta sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. Infatti, la legge introduttiva di detta imposta era stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale bulgara. A sostegno dei loro ricorsi, i ricorrenti affermavano che l'imposta di cui trattasi era stata prevista in violazione del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva 2009/28/CE, dell'articolo 16 («Libertà d'impresa») e dell'articolo 17 («Diritto di proprietà») della Carta.

I giudici del rinvio, il Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) per la causa Marvik Pastrogor (C-818/19) e il Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia, Bulgaria) per la causa Rodes – 08 (C-878/19), osservando che la Corte costituzionale bulgara aveva verificato unicamente la costituzionalità della suddetta imposta, ma non la sua compatibilità con il diritto dell'Unione, chiedevano quindi alla Corte se il diritto dell'Unione dovesse essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne, anzitutto, l'interpretazione della direttiva 2009/28/CE, la Corte ha osservato, da un lato, che le sue disposizioni non vietano agli Stati membri di prevedere un'imposta sulla produzione di energia da fonti rinnovabili. Dall'altro, la Corte ha statuito che la direttiva di cui trattasi, che non costituisce una misura relativa al ravvicinamento delle disposizioni fiscali degli Stati membri, non può applicarsi a una normativa nazionale istitutiva di una siffatta imposta.

Per quanto concerne poi l'interpretazione della Carta, la Corte ha ricordato che le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse. Pertanto, ove una situazione giuridica nazionale non rientri nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione, la Corte non è competente al riguardo e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza. La Corte ha di conseguenza precisato che gli articoli 16 e 17 della Carta possono essere ritenuti applicabili alle controversie principali solo se lo sono disposizioni di diritto dell'Unione prese in considerazione dai giudici del rinvio diverse da quelle dalla Carta. Orbene, nella specie, le situazioni controverse sono, in primo luogo, puramente interne, mancando di qualsiasi elemento transfrontaliero. In secondo luogo, è stato accertato che la direttiva 2009/28/CE non trova applicazione alla normativa controversa. Date le circostanze, in assenza di qualsivoglia altra precisazione, nella decisione di rinvio, quanto a un altro strumento di diritto dell'Unione che la normativa nazionale attuerebbe, la Corte ha stabilito che non può considerarsi che la Repubblica di Bulgaria abbia attuato il diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. La Corte si è quindi dichiarata manifestamente incompetente a rispondere alle

³⁰ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

questioni pregiudiziali nella misura in cui concernono l'interpretazione degli articoli 16 e 17 della Carta (punti 45, da 50 a 53, da 55 a 58, 60 e punto 2 del dispositivo).